

COMUNE DI VIESTE
Provincia di Foggia
-Segreteria Particolare del Sindaco-

Ordinanza n. 45 del 05 aprile 2011

IL SINDACO

Rilevato che nell'ambito cittadino,- così come rilevano numerose e circostanziate segnalazioni di cittadini residenti inoltrate al Corpo di Polizia Municipale e al Sindaco,- si verificano reiterati episodi di schiamazzi o comunque di disturbo alla quiete, in particolare nelle ore serali e notturne, concentrati soprattutto attorno a taluni pubblici esercizi localizzati in vie centrali o immediatamente prossime al centro o comunque caratterizzate da alta densità abitativa;

che una schiera sempre più folta di avventori di tali pubblici esercizi, oltre a caratterizzarsi per la sosta rumorosa attorno agli esercizi sopradetti, si rendono responsabili di azioni e comportamenti in dispregio a norme o consuetudini di elementare senso civico quali abbandono indiscriminato di rifiuti del tipo bottiglie di vetro, bicchieri di plastica, mozziconi di sigarette, cartacce, lattine, cocci, residui di cibo nonché di sosta e parcheggio selvaggio di autovetture e mezzi ciclati ecc.

che, non di rado, gli stessi gestori delle attività si rendono, seppur inconsapevolmente, colpevoli di azioni e comportamenti in totale contrasto con il senso civico e di civica e pacifica convivenza, attraverso il getto di bottiglie di vetro, urla, movimento di tavoli e di sedie senza l'utilizzo di alcuna accortezza atta ad evitare il prodursi di rumori molesti;

ritenuto, che i predetti comportamenti rappresentano gravi condizionamenti per la qualità della vita alla quale i cittadini hanno diritto, anche in orario serale e notturno, e determinano un'evidente lesione dei fondamentali diritti alla salute pubblica, alla quiete e al riposo, condizione necessaria, quest'ultima, per il giusto recupero psicofisico giornaliero;

valutato come sia necessario provvedere con urgenza ad eliminare e prevenire gli inconvenienti che determinano le dannose fattispecie sopracitate e le conseguenti proteste dei cittadini residenti che rivendicano giustamente il diritto di fruire della loro tranquillità e riposo;

dato atto che gli interventi in materia, pur nel riconoscimento del diritto alla libera attività imprenditoriale dei pubblici esercizi, intendono richiamare gli esercenti all'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti

con le norme concernenti la polizia di sicurezza, attivando se del caso le autorità competenti, così come riconosciuto dalla ormai consolidata giurisprudenza;

Che, inoltre, la necessità di contemperare l'interesse della libera attività imprenditoriale delle attività di pubblici esercizi e/o esercizi commerciali e il diritto alla quiete pubblica e alla tranquillità, si presenta con maggiore pregnanza e forza soprattutto nelle aree del centro storico e nel borgo ottocentesco per le seguenti ragioni:

- 1) Le zone presentano una alta densità abitativa con un grande numero di cittadini residenti concentrati in aree ristrette;
- 2) Che le stesse zone sono di altissimo interesse culturale, paesaggistico e storico che mal si sposano con attività rumorose, in quanto tali aree per loro intrinseca vocazione, si prestano a visite e passeggii in totale tranquillità e in un clima distensivo e di pace, del tutto in armonia con i luoghi della nostra bella Città;
- 3) I borghi, le vie e le piazzette del centro storico e del rione ottocentesco si caratterizzano spesso dalla presenza di strade ristrette e spesso di difficile transito in cui deve essere garantito il libero transito, anche per l'accesso alle private abitazioni nonché per assicurare una libertà d'azione dei servizi pubblici (servizio di smaltimento rifiuti, servizi di pronto intervento sanitario ecc.).

Vista l'art. 8 comma 1, lett. f), della Legge n. 3 del 12.02.2002 che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento e riduzione di tutte le emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;

Visto il vigente regolamento edilizio comunale ed in particolare l'art. 46 comma 1 che dispone che "l'occupazione del suolo comunale non deve contrastare con il decoro cittadino e non dev'essere dannoso per la pubblica igiene e l'incolumità" e ancora, l'ultimo capoverso che dispone che "Il concessionario è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perché il suolo non subisca danneggiamenti e perché non sia in alcun modo intralciato e reso pericoloso il pubblico transito";

Visto l'art. 14, lett. a) del regolamento COSAP che impone al concessionario del suolo pubblico di non arrecare disturbo o molestia al pubblico;

Visto l'art.7 bis del D. Lgs 18.8.2000 n.267 e il vigente Regolamento Comunale, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di detti regolamenti e delle ordinanze comunali:

Visti gli artt. 50, comma 5 e 54, comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267, così come modificato dalla L.125 del 24.7.08;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 5.8.2008 ed in particolare l'art. 2 lett. d);

ORDINA

al fine di garantire che tutti gli spazi del territorio comunale siano fruiti secondo modalità tali da rispettare il valore storico/ambientale, il decoro della città e la sicurezza urbana e che la fruizione degli stessi eviti l'insorgere di condotte lesive del senso civico e della civile convivenza:

1. Di non arrecare disturbo alla quiete pubblica e al riposo notturno, come previsto dall'art. 659 c.p.;
2. Che la fruizione dei luoghi pubblici avvenga nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del decoro urbano, evitando che lo stazionamento disordinato arrechi intralcio e pericolo alla circolazione e si configuri come nesso di causalità con condotte lesive del senso civico e della civile convivenza;
3. Di non abbandonare per strada bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi pertinenziali;
4. Ai titolari e/o gestori di pubblici esercizi nel quale si svolge attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento e svago, di assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività, siano strutturati in modo tale da non consentire che suoni e rumori siano uditi all'esterno tra le ore 24.00 e la chiusura del locale. Analogamente si provveda, in caso di disturbi causati dalla diffusione della musica ovvero di fenomeni di disturbo che, pur non imputabili alla gestione dell'esercizio, siano riconducibili all'attività stessa;
5. A tutti i titolari e/o gestori di pubblici esercizi e/o di esercizi commerciali, nonché ai titolari di licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento e svago nonché chiunque somministra bevande e alimenti su spazi pubblici è fatto obbligo, nell'esercizio della propria attività, di utilizzare tutte le cautele idonee ad evitare che vengano prodotti rumori molesti tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica e al riposo dei cittadini residenti;
6. Ai soggetti di cui al punto 5 è fatto obbligo di vigilare affinché all'esterno dei locali e in particolare all'uscita dagli stessi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene pubblica;
7. Ai soggetti di cui al punto 5, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, di asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze, nonché a ricoverare entro l'orario previsto per la chiusura eventuali tavoli, sedie ed elementi d'arredo all'interno del proprio esercizio o in altro locale chiuso al pubblico, rilasciando la pubblica via, strada o piazza, seppur chiusa al transito, sgombra da qualsivoglia suppellettile o elemento d'arredo;
8. A tutela del decoro e della igiene urbana, si dispone che tutti i soggetti di cui al punto 5 non posizionino sulla pubblica via cassonetti della raccolta differenziata dei rifiuti che, di contro, debbono essere posti rigorosamente all'interno delle proprie attività o in altro luogo chiuso al pubblico.

Fermo restando le sanzioni previste nel caso in cui le violazioni della presente ordinanza configurino fattispecie già contemplate da norme penali, amministrative o regolamentari, la violazione della presente ordinanza comporta, in ossequio a quanto previsto dall'art. 7/bis del D.

Lgs. 267/2000, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di 165,00 ad un massimo di 495,00 Euro.

Analogamente si procederà nel caso di inosservanza della presente ordinanza da parte dei soggetti di cui al punto 5. In tal caso, inoltre, sono fatte salve le azioni di autotutela amministrativa previste dalla legge e dai regolamenti comunali (in particolare le azioni di cui all'art. 12 e 15 del Regolamento Cosap qualora si dovesse configurare anche l'abusiva occupazione del suolo pubblico).

Per quanto riguarda l'inosservanza di quanto disciplinato dal punto 1 (art. 659 c.p.), gli organi accertatori procederanno ad inoltrare la comunicazione della notizia di reato alla competente autorità giudiziaria nonché, quando si tratta di attività commerciali, a trasmettere i relativi verbali al Sindaco, al Dirigente del Servizio Commercio e al Dirigente del Servizio Tributi Minori del Comune di Vieste.

In particolare nel caso in cui un esercizio di cui al punto 5 si trovi nelle condizioni, accertate dagli organi competenti, di disturbo alla quiete pubblica e del riposo notturno, l'organo accertatore provvederà, nell'immediato, alla chiusura dell'esercizio e l'autorizzazione amministrativa è da intendersi immediatamente sospesa per la durata di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui si incorra in due abusi consecutivi, debitamente accertati, gli uffici competenti procederanno alla decadenza dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.

Nel caso in cui sia accertato, dai competenti organi, che un esercizio di cui ai punti 7 e 8, violi l'obbligo di sgombrare il suolo pubblico entro l'orario previsto, gli uffici competenti procederanno alla sospensione dell'autorizzazione amministrativa alla occupazione di suolo pubblico per 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui si incorra in due abusi consecutivi, debitamente accertati, gli uffici competenti procederanno alla decadenza dell'autorizzazione di suolo pubblico ai sensi dell'art. 12 lett. e) del Regolamento COSAP. I medesimi soggetti non potranno più essere titolari di autorizzazione di occupazione, seppur temporanea, di suolo pubblico relativamente all'attività per cui è stata accertata l'infrazione.

La presente ordinanza, già preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.

Della vigenza del presente provvedimento sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa, agli organi di informazione locale (Ondaradio e Teleregione), attraverso manifesti murali e sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune di Vieste.

Il Corpo di Polizia Municipale di Vieste e gli altri Corpi di Polizia sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Prefettura di Foggia – Ufficio Territoriale del Governo.

Il presente provvedimento viene notificato per gli aspetti di specifica competenza:

1. Al comando di Polizia Municipale;
2. Al Comando Tenenza dei Carabinieri di Vieste;
3. Al Comando Polizia Stradale;
4. Al Comando Tenenza Guardia di Finanza.

Copia del presente provvedimento è altresì trasmesso alla Confcommercio.

Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Vieste, il giorno 05 aprile 2011

Per IL SINDACO
Dr.ssa Ersilia NOBILE
IL VICE SINDACO
F.to Rag. Saverio PRENCIPE